

(N. 523)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, BUZIO, CIOCE, CONTI PERSINI, MARTONI
e PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1979

Disciplina per l'insegnamento dello sci

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sci rappresenta in Italia, come nelle altre Nazioni in cui esso è praticato, specie in quelle alpine, il più diffuso fenomeno di sport attivo di massa.

Esso, in continuo sviluppo, è divenuto un fenomeno sociale implicante complessi problemi che interessano l'ordine pubblico e investono delicati e vitali settori del turismo nazionale ed internazionale, nonché quello dello sport sia a livello ricreativo e di massa che a livello delle competizioni internazionali, mondiali ed olimpiche.

In questo quadro l'esercizio dell'insegnamento dello sci appare come infrastruttura di grande rilievo.

Il legislatore, sin dal primo diffondersi di tale pratica sportiva, ha avvertito la necessità di regolamentare il relativo insegnamento, ponendo a carico del maestro di sci l'obbligo di munirsi di una autorizzazione di polizia: la licenza del questore, prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), modificato dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1051, e dall'articolo 238 del

regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Detta licenza del questore, nella Val d'Aosta e nella provincia di Trento, è rilasciata, per disposizione legislativa dei rispettivi enti territoriali autonomi, dall'assessore regionale al turismo e dal presidente della Giunta provinciale (legge regionale Valle d'Aosta del 21 dicembre 1977, n. 72, e legge della provincia di Trento del 3 dicembre 1976, n. 41).

Lo Stato con la richiamata normativa ha inteso disciplinare l'insegnamento dello sci per finalità di ordine pubblico inquadribili nell'ambito della pubblica sicurezza, in relazione:

a) alla prevenzione dei rischi generici della pratica dello sci.

Lo sci infatti si svolge in ambiente di per sé pericoloso, per la natura dei luoghi, la quota, la variabilità delle condizioni meteorologiche, i pericoli di slavine e valanghe, la possibilità di perdita dell'orientamento, i rigori della temperatura;

b) alla prevenzione dei rischi specifici, vale a dire traumi a volte anche mortali do-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vuti alla mancata o errata conoscenza delle tecniche appropriate allo sport dello sci;

c) alla tutela della buona fede del pubblico nei confronti di colui che gli si offre come maestro di sci pretendendo il compenso del servizio.

È appena il caso di ricordare che l'attività professionale del maestro di sci non ha ancora ottenuto in Italia giuridico riconoscimento e non rientra pertanto nel novero delle cosiddette professioni legalmente protette.

Il regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza demanda alla Federazione italiana sport invernali, organo tecnico del CONI, ente di diritto pubblico, l'accertamento dell'idoneità degli aspiranti maestri.

All'uopo la FISCI creò la Commissione scuole maestri di sci (COSCUMA), la quale, in anni di impegnativo lavoro, valendosi delle esperienze dei nostri più grandi campioni, da Zeno Colò a Gustavo Thoeni, ha elaborato la cosiddetta « Progressione per l'insegnamento dello sci », che costituisce il testo tecnico che caratterizza la « Scuola italiana di sci », lo sciare « all'italiana », patrimonio tecnico che il mondo internazionale dello sci ammira ed imita.

Ciò ha consentito inoltre di creare, in presenza del più eterogeneo modo di sciare, influenzato dalla vicinanza di questa o quella nazione alpina, una tecnica unificata, un linguaggio didattico e una metodologia uniformi, con l'enorme vantaggio per il pubblico italiano e straniero di trovare in qualsiasi nostra stazione invernale insegnanti impostati in modo omogeneo.

Una riprova dell'importanza dei predetti aspetti dell'insegnamento è offerta dalla legislazione della Valle d'Aosta e dalla legislazione della provincia di Trento.

Detti enti territoriali, pur godendo di autonomia e di competenza primaria in fatto di maestri e scuole di sci, nelle loro leggi hanno espressamente previsto che l'idoneità tecnica degli aspiranti maestri venga valutata dalle commissioni locali in conformità alla « Progressione per l'insegnamento dello sci » della FISCI.

Tuttavia il divenire le Regioni ordinarie una operante realtà e le norme sul decentramento amministrativo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, hanno creato in questo settore alcuni problemi di natura interpretativa.

In primo luogo l'articolo 19, n. 2, della legge n. 616 del 1977 attribuisce ai Comuni il rilascio della licenza che in precedenza era rilasciata dal questore.

La circolare del Ministero dell'interno del 19 dicembre 1977, n. 555/177, emanata ai sensi del citato articolo 19, e perciò avente natura cogente, ha precisato che il già previsto procedimento formativo del rilascio stesso, costituito dall'esperimento avanti la commissione provinciale prevista all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza e dall'accertamento dell'idoneità tecnica da comprovarsi mediante certificati rilasciati esclusivamente dalla Federazione italiana sport invernali, secondo quanto previsto dall'articolo 238 del medesimo regolamento, è tuttora valido.

Tuttavia alcune Giunte regionali, estendendo l'ambito della competenza regionale in materia di sport e formazione professionale, hanno approvato leggi per l'insegnamento dello sci che il Governo si è visto costretto a rinviare rilevando appunto che la materia disciplinata dalle leggi regionali attiene sostanzialmente all'ordine pubblico, tocca interessi di ordine generale ed invade la sfera di competenza del Ministero dell'interno, del CONI e della FISCI.

L'intervento regionale, tuttavia, contenuto nei limiti costituzionali dell'interesse locale, al cui fine è attribuita alla Regione la potestà legislativa, può rivelarsi prezioso, soprattutto nell'ambito dell'organizzazione della scuola di sci, la cui rispondenza alle necessità delle singole zone, sia per dislocazione che per funzionamento, ha sicuro collegamento con la peculiarità delle varie zone montane.

A tal fine, e perchè siano salvaguardati l'interesse generale del cittadino, quale utente dell'insegnamento, e le caratteristiche unitarie della scuola italiana di sci nella sua attuale consistenza e nella sua costante evolu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, con tutte le implicazioni di ordine pubblico e di rilevanza politica e sportiva che ne conseguono, si propone il presente disegno di legge, il cui scopo sostanziale è quello di garantire, sul piano nazionale, la uniformità della tecnica della formazione professionale e dell'insegnamento.

La sua necessità è giustificata dalla incertezza che le recenti iniziative di taluni Comuni e di alcune Regioni hanno provocato in questa materia e dall'esigenza di consacrare in legge sostanziale quanto ora è attualmente disciplinato da una norma regolamentare e da norme interne della FISI.

Pertanto l'articolo 1 disciplina la normativa per il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di maestro di sci ed elimina il problema interpretativo determinato dal principio della validità della licenza limitata al territorio del Comune che la rilascia; il che è in evidente contrasto con la natura dell'insegnamento dello sci che si svolge spesso su territori di più Comuni e che comunque finirebbe per porre, di fatto, un limite alla libertà dell'attività lavorativa di insegnamento su tutto il territorio nazionale, essendo impensabile il premunirsi di licenze o di visti di tutti i Comuni montani.

All'articolo 2 viene determinata la composizione delle sottocommissioni per la valutazione dell'esame pratico e didattico composte, per quanto esposto, in maggioranza da istruttori-esaminatori della Federazione italiana sport invernali.

L'articolo 3 attua le garanzie per gli utenti dei maestri di sci, attribuendo alla Federazione italiana sport invernali il compito di

predisporre istruttori nazionali per l'istruzione ai corsi di formazione e la determinazione dei requisiti tecnico-didattici per l'insegnamento dello sci.

L'attribuzione alla FISI della funzione prevista dalla legge risponde a precisi presupposti di ordine tecnico, giuridico, logico e morale.

La FISI, organo tecnico del CONI, è il primo ed il solo ente italiano cui è demandata istituzionalmente la materia degli sport invernali, anche ai fini della formazione delle rappresentative sportive nazionali nelle manifestazioni internazionali ed olimpiche. Essa è organicamente e capillarmente strutturata su tutto il territorio nazionale e fa parte del massimo organo dello sci mondiale, la Federazione internazionale di sci, la quale controlla, sempre sul piano mondiale, gli organismi nazionali dell'insegnamento dello sci.

Da quanto ora esposto discende come corollario che:

per la sua stessa natura, la FISI possiede la caratteristica propria degli enti di natura amministrativa, l'imparzialità, ed i suoi atti sono soggetti alle garanzie ed ai rimedi posti dal diritto amministrativo;

sotto il profilo tecnico e secondo la logica non è pensabile dover diversamente affidare il compito della formazione dei maestri di sci, se non alla FISI;

sotto il profilo morale, se i maestri e le scuole di sci italiani hanno il prestigioso posto che occupano nei valori mondiali, è evidente che la FISI ha svolto con capacità il compito affidatole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il rilascio della licenza di maestro di sci, di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e successive modificazioni, i candidati dovranno produrre al sindaco del Comune di residenza il certificato di iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci, previo superamento di una prova di esame pratica, didattica e teorica presso apposita commissione regionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La licenza di cui al precedente comma è valida per esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Le commissioni regionali, di cui al precedente articolo, si articoleranno in due sottocommissioni tecniche esaminatrici per la valutazione dell'esame pratico e didattico, una per le prove alpine, di cinque membri, ed una per il fondo, di tre membri.

Al fine di salvaguardare, per quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 1, l'omogeneità della valutazione, le sottocommissioni per le discipline alpine e per il fondo saranno composte, rispettivamente, da tre e due membri scelti in base ad elenchi di nominativi di istruttori nazionali-esaminatori FISI-COSCUMA, di diversa estrazione regionale. Gli altri membri saranno scelti in base ad elenchi di nominativi indicati, in maniera proporzionalmente rappresentativa, dalle organizzazioni dei maestri di sci, ovvero indicati dai consigli regionali dei maestri di sci fra i maestri iscritti all'albo regionale.

Art. 3.

Al fine di garantire l'uniformità di preparazione, l'istruzione pratica ai corsi propedeutici agli esami di cui al precedente articolo 1 sarà svolta da istruttori nazionali scelti in base ad elenchi di nominativi forniti dalla FISI-COSCUMA, comprendenti quelli della Regione.